

**COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE MARIANA
DELLE CASE DELLA CARITÀ**



**ADRIANO CAPRIOLI
VESCOVO DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA**

COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE MARIANA DELLE CASE DELLA CARITÀ

Art. 1

Sotto il patrocinio della B.V. del Carmelo, di S. Giuseppe e di S. Prospero, è stata eretta e costituita nella Diocesi di Reggio Emilia in data 11-2-1956, con la benedizione e approvazione del Vescovo della Diocesi Mons. Beniamino Socche, la Associazione di Fedeli: *“Congregazione Mariana delle Case della Carità”*.

Art. 2

La Congregazione Mariana delle Case della Carità fondata da don Mario Prandi, già parroco di Fontanaluccia, è una Associazione di Fedeli, laici e chierici, alcuni dei quali sono consacrati con voti privati, cioè: le “Carmelitane Minori della Carità”, i “Fratelli della Carità” e i “Secolari”.

La comune consacrazione battesimale è il principio di unità tra tutti i membri. Da essa scaturisce una chiamata comune a seguire Gesù Cristo, a vivere cioè lo spirito dell’Apostolo per il quale la carità urge dentro come un fuoco (cfr. Lc. 12, 49; 2Cor. 5, 14).

Scopo generale dell’Associazione è che i membri, radicati in questa comune chiamata, maturando nella grazia battesimale, per mezzo della partecipazione allo spirito della Casa della Carità, siano aiutati a scoprire e realizzare la loro vocazione particolare al servizio della Chiesa e per la diffusione della Civiltà dell’Amore.

Art. 3

§ 1 - Le Case della Carità, Case Eucaristiche, espressione e strumento della Carità del Vescovo (cfr. Gv. 13, 1-20), sono nella Parrocchia il Tabernacolo di Gesù presente nei poveri e una realizzazione della “messa continua” nell’incontro con la persona stessa di Gesù che si dona agli uomini nella Parola, nell’Eucaristia e nei Poveri.

§ 2 - I Congregati Mariani delle Case della Carità sono chiamati a vivere e diffondere negli ambienti e nello stato di vita in cui si trovano, lo spirito delle Case della Carità. Questo spirito trova il suo culmine e il suo alimento nella unità delle Tre Mense:

- la Mensa della PAROLA DI DIO, offerta dalla Chiesa nella liturgia quotidiana;
- la Mensa dell’EUCARISTIA, celebrata possibilmente ogni giorno;
- la Mensa dei POVERI, accolti e amati familiarmente con un servizio che è vera “Liturgia”.

Art. 4

Scopi particolari della Congregazione Mariana delle Case della Carità, continuando una lunga tradizione nella Chiesa e sotto la guida dei suoi Pastori sono:

- 1) la cura dei poveri più bisognosi e abbandonati per accogliere, attraverso di essa,

il dono della Misericordia di Dio e il perdono dei peccati infatti “... la carità copre una moltitudine di peccati” (1 Pt. 4, 8); e il dono della gioia cristiana, frutto della Spirito Santo, Padre dei Poveri : “Beato l’uomo che ha cura del debole “ (Sal. 41, 1);

2) vivere e manifestare la fiducia nella carità: ”noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi...”(1Gv. 4, 16) e la fiducia nel comandamento nuovo di Gesù che ha detto: “come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri “(Gv. 13, 34); “... in verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25, 40).

Art. 5

§1 -- I Congregati Mariani delle Case della Carità hanno una particolare sollecitudine nel far sorgere nelle Parrocchie nuove Case della Carità, intitolate e ispirate ai misteri del Rosario, nelle quali si dà una famiglia ad alcuni dei più bisognosi ed abbandonati. Sarà così presente nelle parrocchie per mezzo delle Case della Carità:

a) un “parafulmine della Divina Giustizia”, come risposta di Amore al male, e come partecipazione visibile al sacrificio redentivo della Croce (cfr. Mt. 8, 16-17; Col. 1, 24; 1 Cor. 1, 23), poiché il segno e la manifestazione suprema della Misericordia è la Croce - Risurrezione

b) un “grande lenzuolo” che copre e ripara molte miserie (cfr. Tb. 12,9; Pr. 10, 12; 1Cor.13, 7; Gc. 5, 20) perché il Signore perdona molto a chi molto ama (cfr. Lc. 7, 47);

c) una “scuola e palestra” di Carità e fraternità cristiana per tutti i fedeli, secondo la tradizione delle 14 opere di Misericordia;

d) una dimostrazione della bontà e premura della Provvidenza di Dio;

e) un “fermento” di ricostruzione comunitaria nella carità di Cristo (cfr. Ef. 4, 1-16 e At. 2, 42-48), una cellula iniziale di un ritorno del genere umano alla sua unità nell’amore e ad una vita comunitaria evangelica .

§2 - I Congregati Mariani avranno una particolare cura nel partecipare alla vita parrocchiale nel modo più esemplare, attingendo da essa gli elementi essenziali per la propria vita di fede.

Il Parroco, le Carmelitane Minori della Carità e i Fratelli della Carità eserciteranno nella Casa della Carità la paternità e la maternità e, con tutti i parrocchiani e con chi la frequenta, saranno responsabili della sua crescita nella fedeltà ai doni del Signore, in uno spirito di famiglia.

Per quanto riguarda la vita della Casa della Carità tutti saranno sottoposti alle presenti Costituzioni e all’autorità del Superiore Generale.

§3 - Le Carmelitane minori e i Fratelli della Carità, in comune accordo con il Parroco, avranno cura dell'amministrazione economica della Casa della Carità: la esercitino con la saggezza di padri e madri di famiglia, salvaguardando sempre lo spirito della Casa della Carità e la finalità dei beni ricevuti.

§4 - Come ogni altra famiglia cristiana la Casa della Carità vivrà pienamente la vita della Parrocchia. Per le responsabilità civili e la gestione economica ci si atterrà alle norme del Codice di Diritto Canonico (cann. 1251 - 1310), e alle leggi civili in materia e alle eventuali disposizioni vescovili.

§5 -- La Congregazione Mariana delle Case della Carità e le singole Case della Carità vivranno di esclusiva carità privata e pubblica con esplicita proibizione al presente e in avvenire di possedere beni patrimoniali per il loro mantenimento.

Art. 6

I Congregati Mariani sono coloro che, chiamati da Dio, entrano a far parte della Congregazione Mariana delle Case della Carità nel modo proprio alla loro vocazione, condividono lo spirito della Casa della Carità e si impegnano a partecipare spiritualmente e, potendo, anche materialmente e fattivamente, alla sua vita.

Sempre memori che conservano i doni del Signore "in vasi di creta" (cfr 2 Cor. 4, 7), i Congregati avranno una particolare attenzione nell'aiutarsi a vivere fedelmente la propria vocazione.

Ciò avverrà in modo speciale per coloro che nella Famiglia hanno ricevuto il dono della Consacrazione e/o della Ordinazione, perché

possano essere dei segni viventi della chiamata universale alla santità (cfr. L.G. 44) e della carità pastorale di Cristo Capo e Sposo della Chiesa (cfr. P.D.V. 21 - 22).

Art. 7

§1 - I membri della Congregazione Mariana delle Case della Carità sono divisi in rami secondo le diverse chiamate alla sequela di Cristo.

Ogni ramo, pur avendo una propria autonomia, un proprio governo ed un proprio statuto, condivide lo spirito e le finalità dell'intera Congregazione.

I rami, in attesa che il Signore ne susciti altri, sono:

- i cooperatori che in diverso modo vengono in contatto e partecipano al dono della Casa della Carità, e gli ausiliari, che educati nel suo spirito, sono chiamati a viverlo con responsabilità e gratuità.

Conferma di questa chiamata è la consegna del “crocifisso” da parte del Vescovo;

- gli sposi, cioè Congregati Mariani che arricchiscono la loro vita matrimoniale secondo lo spirito delle Case della Carità;

- i secolari, cioè Congregati Mariani che vivendo nel mondo tendono alla perfezione della Carità, mediante i tre voti privati di castità, povertà e obbedienza, nelle mani del Vescovo, secondo i propri statuti;

- le Carmelitane Minori della Carità, cioè Congregate Mariane che “si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa” mediante i voti privati di castità, povertà e obbedienza, nelle mani del Vescovo, secondo i propri statuti;

- i Fratelli della Carità, cioè Congregati Mariani, laici o chierici, che “seguono Cristo più da vicino” mediante i voti privati di castità, povertà e obbedienza, nelle mani del Vescovo, secondo i propri statuti.

§2 - La “leva” è un modo particolare di partecipare alla vita delle Casa della Carità.

È un periodo di tempo in cui un ragazzo o una ragazza, vivendo stabilmente in una Casa della Carità, cerca di approfondire il rapporto con il Signore e di scoprire il progetto di amore che il Signore ha per lui.

§3 - Periodicamente tutti i Congregati Mariani si ritrovano nella Casa della Carità per gli incontri di famiglia: incontri di formazione e di revisione per alimentare la fraternità e armonizzare i doni.

Art. 8

Le Case della Carità, dedicate ai vari misteri del Rosario, sono legate fra loro, e formeranno un Rosario vivente di Carità, che si completa con una Casa di Preghiera.

In essa alcune Carmelitane Minori della Carità o Fratelli della Carità fanno la preghiera perenne, l'adorazione, il riposo (attivissimo

dello spirito), il deserto, l'eremo, la contemplazione carmelitana, il silenzio.

Essi vivono così la preghiera per tutta la famiglia; sono segno e fermento della contemplazione continua che ogni Congregato è chiamato a ricercare, e offrono a tutti la possibilità di condividere questo dono.

Art. 9

§ 1 - Le Case della Carità devono essere un luogo dove si alimenta lo spirito missionario.

Sarà quindi premura di ogni Congregato Mariano che il seme della Casa della Carità si diffonda tra tutti i popoli, come un'espressione della missionarietà della Diocesi; e per questo avrà particolare cura nell'accogliere i non credenti e i credenti di altre religioni.

§ 2 - I Congregati Mariani inviati in missione, facendo famiglia con i più poveri, vivranno comunitariamente coinvolgendo in questo clima le altre realtà ecclesiali, sempre al servizio della Chiesa particolare a cui sono mandati.

Art. 10

§1 - Superiore Generale della Congregazione Mariana delle Case della Carità sarà un Fratello della Carità sacerdote di voti perpetui, da almeno sette anni, nominato dal Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, che lo sceglierà tra una rosa di tre nominativi, presentati dal Capitolo Generale della Congregazione stessa.

Il Superiore Generale è coadiuvato da un Consiglio di cui fanno parte:

- per il ramo delle Carmelitane Minori della Carità: la superiora generale, la vicaria, la maestra delle novizie e una consigliera generale;
- per il ramo dei Fratelli della Carità: il Superiore Maggiore, il vice superiore, il maestro dei novizi e un consigliere generale;
- per gli altri rami: il responsabile e due rappresentanti nominati dai Rami stessi;
- per le missioni: l' rappresentante di ogni missione nominato dal Superiore Generale, su proposta delle singole Missioni.

§2 - Il Superiore Generale e il Consiglio resteranno in carica per 7 anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Il Superiore Generale deve salvaguardare e far crescere l'unità fra tutti i rami, favorendo la fedeltà allo spirito della Congregazione Mariana delle Case della Carità, come un buon padre di famiglia. I superiori e i responsabili dei vari rami facciano riferimento a lui e gli siano sottoposti per ciò che riguarda tutta la Famiglia. Egli sarà presente a tutte le riunioni dei Consigli dei rami di vita consacrata.

§3 - Il Superiore Generale è rappresentante di tutta la famiglia. Vigilerà sull'uso dei beni temporali perché siano destinati secondo i fini propri della Chiesa, così come sono espressi nei 12 articoli di queste Costituzioni.

In questo sarà coadiuvato da un Consiglio per gli Affari Economici, consultivo, costituito di almeno tre membri, eletto dal Consiglio Generale.

Art. 11

§1 - Al Consiglio Generale spetta:

- verificare periodicamente la vita della Congregazione Mariana delle Case della Carità
- essere segno e fermento di unità armonizzando i doni dei diversi rami e dei singoli membri.

§2 - Pur ricercando sempre l'unanimità, nelle decisioni importanti occorrerà il consenso dei 3/4 del Consiglio.

Il Superiore Generale potrà sempre rinviare la decisione se riterrà che questa non è suffragata da ragioni sufficienti; nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei 3/4, il Superiore Generale potrà decidere secondo il suo parere, tenendo conto dell'indicazione della maggioranza.

§3 - Spetta in modo particolare al Consiglio decidere sulle richieste di apertura di nuove Case della Carità con il consenso del Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla, su richiesta o consenso del Vescovo della Diocesi interessata e di intesa con il Parroco.

L'eventuale cessazione di presenza dei Congregati Mariani da una Casa della Carità sarà decisa dal Consiglio Generale tenendo presente le indicazioni del Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla e del Vescovo della Diocesi interessata.

§4 -- Prima dell'apertura di una Casa della Carità in una nuova Diocesi si sottoporranno le presenti Costituzioni al Vescovo Diocesano per l'accettazione.

§5 -- Spetta al Consiglio Generale convocare ogni 7 anni il Capitolo Generale della Congregazione Mariana delle Case della Carità e stabilirne le modalità.

Art. 12

§1 - Il Capitolo Generale è per la Congregazione Mariana delle Case della Carità un momento di grazia durante il quale, per un dono particolare dello Spirito, è possibile crescere nella comunione, verificare il cammino compiuto e progettare quello futuro, in attenta fedeltà al carisma che ci è stato affidato attraverso don Mario.


Il Capitolo Generale può anche proporre la modifica del presente statuto.

§2 - Per tutto quanto non è previsto dalle presenti Costituzioni valgono i canoni del Codice di Diritto Canonico.


Si approva.

Reggio Emilia, 29 aprile 1999, Festa della Madonna della Ghiara.
Prot. N. 96/99-A.

† Adriano Caprioli

Handwritten signature of Adriano Caprioli in black ink on a light background.

Carlo Pasotti Can.

Handwritten signature of Carlo Pasotti Can. in black ink on a light background.